



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 63
Data di registrazione 22/03/2020

OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - ULTERIORI MISURE ATTUATIVE ED INTEGRATIVE DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20 MARZO 2020 E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 514 DEL 21 MARZO 2020

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che in data 11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale qualificandola come pandemia;

PRESO ATTO della emergenza sanitaria creatasi a seguito della diffusione del coronavirus e dell'esigenza di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questo periodo;

VISTI,

in particolare,

- il DPCM in data 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM in data 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il DPCM in data 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 54 in data 10 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per pubblica incolumità a tutela della salute pubblica in materia di Coronavirus - Prescrizioni per la chiusura di alcune attività in ottemperanza ai DPCM 8 e 9 Marzo 2020”;

- n. 55 in data 12 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Conferma delle prescrizioni di chiusura di alcune attività commerciali in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020”;
- n. 60 in data 13 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura Parchi Pubblici”;
- n. 61 in data 18 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura della pista ciclo pedonale e di un tratto di lungolago”;
- n. 62 in data 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Chiusura del campo da golf del “Golf Club Il Colombaro sito a Cunettone di Salò”;

RILEVATO che, allo stato delle cose, l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus rimane l'eliminazione dei contatti tra le persone non presidiati da idonee misure, quali la distanza tra esse, e da dispositivi, quali la mascherina, e che, quindi, vanno quanto più possibile ridotte le occasioni di aggregazione delle persone;

EVIDENZIATO che la campagna governativa denominata “IORESTOACASA” è incentrata sulla massima riduzione delle uscite dall'abitazione ed è oltremodo significativa dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza;

RIMARCATO che:

- l'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM in data 8 marzo 2020 dispone categoricamente di evitare ogni spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio non motivate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- l'art. 1, comma 2, del DPCM in data 9 marzo 2020 ribadisce il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che tutti i provvedimenti emanati ad ogni livello decisionale sul fronte della prevenzione dei contatti e, quindi, dei contagi, si basano sulla regola del “distanziamento sociale”, prescrivendo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

CONSIDERATO che in merito all'attività sportiva ed all'attività motoria la lettera d) dell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, come modificata dal DPCM 9 marzo 2020, dispone quanto segue: “lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”;

VISTA la misura di cui all'art. 1, lett. b), l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo del 2020 secondo la quale:

- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

RILEVATO che con tale Ordinanza ministeriale non viene definito il concetto di “prossimità” dalla propria abitazione;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.”;

ATTESO che nel contesto di tale Ordinanza viene evidenziato che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale lombardo ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto ad un'emergenza nazionale che si sviluppa con una concentrazione territoriale differenziata e che non consente un'uniforme applicazione delle medesime norme sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO che l'Ordinanza in parola:

- non consente lo svolgimento di attività ludiche o ricreative all'aperto;
- vieta lo sport e le attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
- impone alla persona, nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;

RILEVATO che la distanza da osservare dalla propria abitazione o domicilio è affermata soltanto con riferimento ai casi di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche e non anche per l'attività sportiva e per l'attività motoria;

CONSTATATO che, per quanto attiene all'attività sportiva o motoria all'aperto ed al recarsi fuori dall'abitazione con il proprio animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, si sono registrati nel territorio frequenti comportamenti potenzialmente idonei ad aumentare il rischio di contagio tra i cittadini e ad aggravare la già delicata situazione sanitaria, e, quindi, contrastanti con l'esigenza di una categorica limitazione delle uscite dall'abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio;

RAVVISATA l'urgente necessità, anche al fine di dare concreta esecuzione sul territorio comunale alle sopra citate Ordinanze, di definire con maggiore puntualità il concetto di “prossimità” dalla propria abitazione o domicilio laddove, pur essendo individuate le attività alle quali si applica, non è stato perimetrato (vds. Ordinanza ministeriale) oppure, laddove perimetrato, (vds. Ordinanza regionale) non si applica a tutte le attività considerate, determinando la misura della distanza, nonché il limite temporale in cui è consentita la permanenza fuori dalla propria abitazione o domicilio;

RITENUTO congruo, in termini di bilanciamento delle prevalenti finalità di tutela della salute pubblica con le esigenze individuali, di consentire:

- lo svolgimento dello sport e delle attività motorie all'aperto solo individualmente con l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, potendo la persona permanere fuori dalla propria abitazione o domicilio per un tempo massimo, comprendente anche il rientro, di 15 minuti, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, con l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri, potendo la persona permanere fuori dalla propria abitazione o domicilio per un tempo massimo, comprendente anche il rientro, di 15 minuti, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;

RITENUTO, inoltre, anche in relazione al divieto di svolgere attività ludiche o ricreative all'aperto ed al divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici, recato dalle menzionate Ordinanze, ed alle sanzioni e prescrizioni previste da quella regionale lombarda, di dover integrare le misure preventive già adottate e dirette a salvaguardare la salute pubblica, avuto particolare riguardo alla propria Ordinanza n. 60 in data 13 marzo 2020 relativa alla chiusura dei parchi pubblici, nonché alla propria Ordinanza n. 61 in data 18 marzo 2020 relativa alla chiusura della pista ciclo pedonale e di un tratto di lungolago, rimarcando quanto segue:

- sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici;
- deve comunque essere garantita e rispettata la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori saranno puniti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale e verrà loro comminata una sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 (cinquemila);

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, al punto 9), vieta le attività dei servizi di ristorazione, tra le quali quella di asporto, e consente la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

ATTESO che con la propria Ordinanza n. 55 in data 12 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Conferma delle prescrizioni di chiusura di alcune attività commerciali in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020”, anche l'attività di ristorazione con consegna a domicilio è stata vietata;

RITENUTO di confermare tale divieto per le motivazioni indicate nella testé citata ordinanza sindacale;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, al punto 6), dispone il blocco delle slot machine e degli altri apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. Di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e la disattivazione dei monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali, mentre mantiene l'apertura dei tabaccai limitatamente alla rivendita di generi di monopolio e di valori bollati;

RITENUTO di precisare relativamente agli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste, come i tabaccai, che sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 (rivendita di generi di monopolio e di valori bollati) ed hanno l'obbligo del blocco immediato di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto, ecc...);

VISTO il decreto presidenziale 18 marzo 2020 n. 416 del Tribunale Amministrativo Regionale Napoli che afferma il principio secondo il quale per fronteggiare il contagio possono essere emanati provvedimenti più stringenti, recanti restrizioni integrative, rispetto a quelli nazionali e regionali in quanto va data prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;

VISTO il comunicato pubblicato sul sito della Regione Lombardia a commento della più volte menzionata Ordinanza regionale, sotto la voce “Aggiornamento del 21 marzo”, secondo il quale “I Sindaci potranno rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle singole condizioni del territorio.”;

VISTO l'art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 54 del TUEL n. 267/2000;

VISTO l'art 32 della Legge n. 833 del 1978;

ORDINA

ad integrazione delle disposizioni impartite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo del 2020 e con l' Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020,

quanto segue :

- lo svolgimento dello **sport** e delle **attività motorie** all'aperto è consentito solo individualmente con l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a **distanza non superiore a 200 metri**, potendo la persona permanere fuori dalla propria abitazione o domicilio per un **tempo massimo**, comprendente anche il rientro, **di 15 minuti**, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- è consentita l'uscita con l'**animale di compagnia** per le sue necessità fisiologiche, con l'obbligo di rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a **distanza non superiore a 200 metri**, potendo la persona permanere fuori dalla propria abitazione o domicilio per un **tempo massimo**, comprendente anche il rientro, **di 15 minuti**, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio;
- sono **vietati** gli **assembramenti di più di due persone** nei luoghi pubblici;
- deve comunque essere garantita e **rispettata la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro**;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle prescrizioni di cui ai precedenti terzo e quarto paragrafo, saranno puniti ai sensi dell'articolo 650 del codice penale e verrà loro comminata una **sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 (cinquemila)**;
- la conferma della propria Ordinanza n. 55 in data 12 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente per il contenimento del contagio da coronavirus a tutela della salute pubblica - Conferma delle prescrizioni di chiusura di alcune attività commerciali in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020", disponendo che anche l'**attività di ristorazione con consegna a domicilio è vietata**;
- negli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste, come i **tabaccai**, che sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 (rivendita di generi di monopolio e di valori bollati) vige il **blocco immediato** di tutte

le tipologie di **gioco lecito** che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot, gratta e vinci, 10 e lotto);

EVIDENZIA

quanto segue:

- fatta salva la percorrenza per situazioni da motivare determinate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, ovvero dalla necessità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, da dimostrare con idonea autocertificazione alle Forze di Polizia, ogni spostamento è vietato;
- **non** è consentito lo **spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;**

STABILISCE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché con la **sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 (cinquemila) da applicarsi nei confronti di coloro che contravvengono al divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici ed all'obbligo di garantire e rispettare la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro;**

PRESCRIVE

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino al giorno 15 aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;

DISPONE

di intensificare i controlli da parte della Polizia Locale al fine di garantire il rispetto delle citate misure di contenimento;

DISPONE, altresì,

affinché il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante invio tramite PEC alle seguenti autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- STAZIONE CARABINIERI – SALO'
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ
- COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO'
- NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO'
- CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO'
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO'

- COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO'

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sindaco

CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA